



## **ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO CIRCONDARIALE PERMANENTE SULL'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERCELLI**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli, nella seduta del 19 dicembre 2024

- visto l'articolo 35, comma 1, lett. r) della legge 31 dicembre 2012, n.247;
- visto il REGOLAMENTO 13 dicembre 2013, n. 4. del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE "Istituzione e funzionamento dell'Osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione" in particolare l'art. 2 "Osservatori distrettuali e circondariali";
- visto l'art. 29, comma 1, lett. b) della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
- considerata la necessità di provvedere alla istituzione e alla disciplina dell'Osservatorio Circondariale permanente sull'esercizio della giurisdizione;

adotta il seguente regolamento:

### **Art. 1 Istituzione dell'Osservatorio Circondariale permanente sull'esercizio della giurisdizione dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli**

1. È istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Vercelli l'Osservatorio Circondariale permanente sull'esercizio della giurisdizione (di seguito, "**Osservatorio Permanente di Vercelli**") operante nell'ambito del Circondario del Tribunale di Vercelli.
2. L'Osservatorio Permanente di Vercelli è organo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli, coordinato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli ovvero da un Consigliere delegato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli, istituito con regolamento ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b) della L. 31.12.2012 n. 247.

### **Art. 1 Scopi e funzioni dell'Osservatorio Permanente di Vercelli**

1. L'Osservatorio Permanente di Vercelli ha natura consultiva e non deliberativa e, effettua ricerche, raccoglie dati, promuove studi, anche in collaborazione con altri



enti ed istituti, in materia di amministrazione della giustizia e partecipa all'elaborazione del programma dei lavori di cui al successivo art. 2 formulando proposte e osservazioni al fine di contribuire ad una più effettiva conoscenza delle condizioni operative, materiali e funzionali nelle quali viene esercitata la funzione giurisdizionale, con particolare riguardo agli aspetti giuridici, tecnici e informatici della tutela dei diritti e dell'accesso alla giustizia, nonché sugli aspetti tecnici, operativi / informatici del funzionamento delle cancellerie, nonché dell'UNEP nell'ambito del Circondario del Tribunale di Vercelli.

2. Ferma l'autonomia con la quale l'Osservatorio Permanente di Vercelli svolge le attività di cui al comma precedente, lo stesso dovrà, nella individuazione delle ricerche da effettuare e degli studi da produrre, uniformarsi per quanto possibile al programma stabilito dall'Osservatorio Nazionale permanente sull'esercizio della giurisdizione presso il Consiglio Nazionale Forense, al quale verranno poi trasmessi i materiali elaborati.
3. L'Osservatorio si avvale anche degli Avvocati del circondario e delle Associazioni forensi presenti sul territorio per raccogliere dati, informazioni e suggerimenti ed elaborare proposte da formulare.
4. L'Osservatorio Permanente di Vercelli si rapporta con gli Osservatori permanenti distrettuali e con gli avvocati componenti dei Consigli giudiziari al fine di promuovere lo scambio di conoscenze e la circolazione delle informazioni inerenti lo stato dell'amministrazione della giustizia nel rispettivo circondario.
5. Nell'ambito delle attività dedicate alla giustizia penale, l'Osservatorio Permanente di Vercelli, anche con l'ausilio delle associazioni specialistiche in materia penale operanti nel suo circondario, raccoglie, monitora e valuta i dati relativi al trattamento dei detenuti, con particolare attenzione ai rapporti tra custodia cautelare ed esecuzione della pena. L'Osservatorio approfondisce altresì le evoluzioni normative ed esegetiche in tema di standard probatori e di effettiva rispondenza del sistema processuale ai canoni costituzionali sul giusto processo ed alle disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; cura la disamina di ogni questione



connessa, anche in termini di prospettive di riforma, alla concreta ed effettiva applicazione delle disposizioni volte ad assicurare il giusto processo.

### **Art. 3 Componenti e Organi dell'Osservatorio Permanente di Vercelli**

1. I componenti dell'Osservatorio Permanente di Vercelli sono tre: il Presidente del Consiglio dell'Ordine ovvero il Consigliere suo delegato, nonché due Consiglieri dell'Ordine, nominati dal Consiglio stesso.
2. L'Osservatorio Permanente di Vercelli è presieduto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati o dal Consigliere dell'Ordine degli Avvocati suo delegato, il quale dirige l'attività dell'Osservatorio Permanente e ne è responsabile. L'incarico cessa con la scadenza del COA.
3. È compito dei componenti dell'Osservatorio Permanente di Vercelli espletare ogni attività prevista dall'art. 1 del presente regolamento nonché di partecipare alla stesura di sintetica relazione semestrale dell'attività svolta da sottoporre al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
4. È compito del Presidente o del Consigliere Delegato redigere ogni fine anno, di concerto con gli altri Consiglieri dell'Osservatorio Permanente di Vercelli, sintetica relazione sull'attività svolta, nonché relazionarsi, ove necessario, con gli Osservatori Distrettuali e l'Osservatorio Nazionale Permanente presso il Consiglio Nazionale Forense.
5. È infine compito del Presidente o del Consigliere Delegato trasmettere la relazione di cui al precedente comma 3 all'Osservatorio Nazionale Permanente presso il CNF.
6. Il Presidente o il Consigliere Delegato avrà titolo per contattare direttamente i responsabili degli Uffici giudiziari, delle cancellerie e dell'Unep, con la collaborazione dei componenti dell'Osservatorio permanente di Vercelli, al fine di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
7. L'Osservatorio Permanente di Vercelli può disporre la costituzione di un comitato scientifico.



#### **Art. 4 Programmi di lavoro**

1. L'Osservatorio Permanente di Vercelli conduce attività di studio e ricerca finalizzate alla elaborazione di proposte dirette a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Presidente o il Consigliere suo delegato, propone al COA di Vercelli un programma di lavori da svolgersi nell'anno successivo.
3. Il programma dei lavori verrà trasmesso anche alle Associazioni Forensi del circondario, che potranno far pervenire osservazioni e suggerimenti.
4. Il programma dei lavori per come approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli è trasmesso al CNF.
5. Il programma dei lavori può essere formulato su base pluriennale.

#### **Art. 5 Strutture di supporto dell'Osservatorio Permanente di Vercelli**

1. Per il necessario supporto amministrativo delle proprie attività, l'Osservatorio Permanente di Vercelli si avvale delle strutture e del personale dipendente dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli.

#### **Art. 6 Convenzioni con altri enti ed istituti di ricerca**

1. L'Osservatorio Permanente di Vercelli può stipulare convenzioni e protocolli d'intesa con enti, fondazioni, università ed istituti di ricerca italiani ed esteri, diretti ad un più efficace svolgimento delle proprie funzioni, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli e nei limiti di spesa deliberati dal Consiglio medesimo.

#### **Art. 7 Norma di chiusura**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al Regolamento 4 del 13.12.2013 e ss. mm. ii. emanato dal CNF, ove compatibili.